



## Servizi Sociali ed Immigrazione

**Capitolato speciale d'appalto per progetto finanziato a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione"- Proposta di intervento per l'attuazione del SIA/REI(azione 9.1.1) "Social Board" del Comune di Prato. Affidamento dei servizi per la promozione e la realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale finalizzati alla costruzione di una strategia per l'inclusione sociale e lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione, di auto-imprenditorialità, in favore di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale titolari di sostegno al reddito (Rei). CIG: 7445350130 CUP: C31E17000410006 CPV 85312000/9 Servizi assistenza sociale senza alloggio**

### PARTE PRIMA – NORME GENERALI

#### **Art. 1 – Finalità**

La finalità che s'intende perseguire con il presente capitolato d'appalto è quella di migliorare le condizioni di benessere attraverso un approccio multidimensionale centrato sul modello di "empowerment sociale e di comunità" e caratterizzato dalla partecipazione dei principali attori sociali ed economici alla costruzione di una strategia condivisa capace di accrescere il grado di coesione e di inclusione sociale degli utenti inseriti nel progetto di Reddito di inclusione, contraddistinti anche dalla presenza di problematiche legate al disagio ed alla marginalità sociale. L'obiettivo generale è pertanto quello di promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei legami sociali, l'inclusione di fasce deboli di popolazione ed a rischio di esclusione sociale, l'auto-imprenditorialità, lo sviluppo e la messa in rete di risorse, interventi e servizi esistenti che convergono sulla medesima popolazione di riferimento (servizi per il lavoro, impresa, reti di solidarietà, organismi di terzo settore, associazionismo, gruppi di cittadinanza attiva).

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).

Per il conseguimento di questi obiettivi si fa ricorso alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (**PON Inclusione**), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo destinato al potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

L'Avviso n. 3/2016, pubblicato il 3 agosto 2016, ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai beneficiari del SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in conformità con le Linee guida.

Le azioni per il rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale con particolare riferimento a quello derivante dall'assenza di un alloggio adeguato, si devono realizzare sulla base dei seguenti principi:

- a) “*case management*” cioè, la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai servizi socio-sanitari attraverso un approccio d’inclusione attiva integrato, multi-dimensionale e multi – professionale;
- b) “*lotta alla nuova povertà e all’emarginazione sociale*” con particolare riferimento alla popolazione anziana, sfrattati padri separati, e alle famiglie mono genitoriali, in particolare donne con bambini.

Partendo da questi principi occorre predisporre un sistema integrato di interventi e servizi che promuova la dimensione comunitaria, la solidarietà sociale, valorizzi le iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e della solidarietà organizzata. Una funzione sociale che si esercita a partire dalla comprensione e dal monitoraggio delle diverse facce delle fragilità, ripensando ai nuovi bisogni della società odierna, slegandosi dai modelli organizzativi del passato, e poi rimodellando, di conseguenza, le infrastrutture organizzative e le strategie operative.

Dal punto di vista operativo, ciò significa porsi in ascolto delle persone, sviluppare interventi mirati a seconda delle diverse problematiche, in una logica di supporto e sviluppo della coesione sociale, garantire dei punti di riferimento competenti e costanti nel tempo.

La metodologia di lavoro utilizzata porrà quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi promuovendo sul versante organizzativo e del *case management* sociale una azione trasversale sulle diverse dimensioni che alimentano la condizione di povertà per intervenire con risposte complesse, funzionali e di sistema al fenomeno della marginalità.

Diventa quindi strategico poter dare delle risposte complesse nelle quali l’intervento sociale sia coordinato con quello sanitario, con quello delle politiche abitative e della casa, con la formazione e il lavoro in una logica integrata che si sostanzia nella presa in carico da parte di un’equipe multidisciplinare per poter tenere conto del complesso dei bisogni con un’ottica di progettualità di lungo periodo.

L’inclusione lavorativa si deve realizzare attraverso un approccio multidimensionale centrato sul modello di “*empowerment sociale e di comunità*”, pertanto, gli interventi devono favorire il rafforzamento dei legami sociali, l’auto imprenditorialità, lo sviluppo e la messa in rete di risorse, interventi e servizi esistenti (servizi per il lavoro, impresa, reti di solidarietà, organismi di terzo settore, associazionismo).

Il servizio deve essere modulare e flessibile. Occorre promuovere e valorizzare percorsi ed attività integrati ed individualizzati che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari del servizio, dello specifico fabbisogno di sostegno in ragione delle caratteristiche del contesto socio occupazionale di riferimento e delle persone: nuclei familiari in stato di povertà relativa e di vulnerabilità lavorativa o abitativa; nuclei mono genitoriali formati da donne sole con figli minori (a volte vittime di violenza).

In questa prospettiva si inseriscono i temi dell’accompagnamento e dell’inserimento socio-lavorativo che ricomprendono azioni progettuali attuate nell’ambito di altre misure promosse sul versante del reddito per l’inclusione attiva (R.I.A.), dei servizi di accompagnamento al lavoro per soggetti vulnerabili e persone con disabilità, della creazione di nuovi posti di lavoro qualificati anche attraverso la promozione ed il sostegno all’autoimprenditorialità, la formazione tecnica e professionalizzante, gli interventi di contrasto alla grave marginalità adulta, dei servizi di accoglienza e di contrasto all’emergenza abitativa.

E’ necessario sviluppare attività di accompagnamento, coaching, formazione tecnica e artigianale legate alle specifiche caratteristiche socio economiche del territorio, valorizzando le risorse culturali ed etniche degli utenti e sostenere idee e proposte progettuali di persone singole e reti di associazioni in grado di sostenersi nel tempo (creazione di start-up).

In quest’ambito riveste un importante ruolo il privato sociale, le fondazioni bancarie, l’associazionismo, il volontariato, agenzie ed enti della formazione, le imprese profit e i gruppi di auto mutuo aiuto con la costruzione di reti sociali di prossimità

Deve essere assicurata la funzione di coordinamento multi - professionale, attraverso la costituzione di una equipe, quale regia per la coprogettazione e definizione condivisa di orientamenti e presidio strategico di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle azioni e degli interventi. Essa è composta dai responsabili del Servizio Sociali Professionale del Comune.

Per ogni soggetto inserito nel percorso di inclusione lavorativa deve essere individuato un educatore o un operatore con funzioni di tutor che ha il compito di seguire il soggetto per tutto il periodo in cui dura il progetto. Ciascun tutor può avere più soggetti assegnati.

Il Tutor predispose l'attuazione delle azioni previste nel progetto d'inclusione lavorativa allo scopo di assicurare la più rapida fuoriuscita del soggetto dal sistema delle accoglienze.

### **Art. 2 – Quadro normativo di riferimento**

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 – Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- D.P.C.M. 30.03.2001 – atto di indirizzo e di coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “ Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà)
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017)

### **Art. 3 Definizioni**

**Comune.** È l'amministrazione comunale di Prato.

**Il Reddito di inclusione (REI)** Essa è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Costituisce elemento caratterizzante del REI, oltre il **beneficio economico**, erogato mensilmente, un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto il coordinamento dei servizi sociali del Comune. Il progetto deve avere una durata massima di 18 mesi rinnovabile, ove necessario per ulteriori 12 mesi.

**Ufficio Competente.** È il responsabile della U.O. “Inclusione sociale e accoglienza” che si occupa dei soggetti in condizione di grave disagio sociale nella quale è organicamente inserita l'assistente sociale che segue il nucleo/soggetto che ha in carico l'utente. Le decisioni della PO Competente previste dal presente capitolato possono essere comunicate al Gestore e ai responsabili dei servizi correlati anche oralmente; è facoltà di questi soggetti richiedere la ripetizione della decisione per iscritto.

**U.O. Amministrativa.** È la responsabile della unità operativa che si occupa degli aspetti amministrativi e contabili connessi con il presente capitolato.

**Servizio.** È il Servizio Sociale e Immigrazione uno dei servizi che compongono l'attuale assetto della struttura organizzativa del Comune di Prato.

**Assistente sociale titolare del caso.** È un dipendente del Comune a cui è stato assegnato il soggetto/utente, in possesso dei necessari requisiti professionali e inserito in una delle unità operative che compongono l'articolazione della struttura dei Servizi Sociali e Immigrazione.

**Interventi di reinserimento sociale.** Sono interventi che si rivolgono ai soggetti beneficiari della Misura SIA /ReI ,orientati ad un progetto di miglioramento della loro condizione di partenza e finalizzati al reinserimento sociale; sono beneficiari anche con un reddito, seppur minimo, e con buone capacità nella gestione della propria quotidianità e in tal senso gli interventi sono caratterizzati anche per l'attenzione al benessere fisico e psicologico dei soggetti , al fine di promuovere l'autonomia e l'indipendenza dal sistema di welfare locale.

**Gestore.** È il soggetto affidatario dei servizi di cui al presente capitolato.

**Coordinatore.** È la figura individuata dal Gestore quale responsabile dell'intero servizio affidato, si rapporta e si interfaccia con i Servizi Sociali del Comune di Prato ed è responsabile in particolare delle comunicazioni Gestore/Comune.

**Equipe Multidisciplinare.** È responsabile della definizione del percorso condiviso e coordinato, avente oggetto azioni e risorse dedicate all'inclusione attiva dei soggetti. Ha funzioni di garanzia per l'integrazione da parte di tutti gli operatori coinvolti nel progetto nonché, in situazioni di alta complessità socio-assistenziale, anche della approvazione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio e di verifica sul suo corretto svolgimento.

Essa è composta, dall'assistente sociale del Comune responsabile del caso che la presiede e la coordina con funzioni di case manager e da tutti gli operatori professionali coinvolti nel processo di integrazione sociale degli ospiti. Una delle caratteristiche peculiari del lavoro in equipe previsto dal presente capitolato è la realizzazione dell'incontro diretto con l'utenza in un confronto con tutti gli attori del sistema, immediato e non filtrato. Tale contesto operativo nasce dalla consapevolezza che i cittadini per poter migliorare la loro condizione di partenza debbano essere protagonisti del processo inclusivo fin dal suo inizio.

**Psicologo o Counselor.** E' il professionista specifico, messo a disposizione dal gestore, esperto nella comunicazione e nelle dinamiche relazionali, che attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta l'utente nella sua auto-esplorazione su risorse e competenze, su mancanze e preoccupazioni. Attraverso il colloquio/i effettua un primo esame delle motivazioni che hanno portato il soggetto all'emarginazione e/o al disagio sociale, con particolare attenzione alla presenza di eventi traumatici; fornisce indicazioni sulla tipologia di percorso in base alle necessità ed alle potenzialità del soggetto e per questo può coadiuvare la stesura dei contenuti dell'analisi preliminare, nell'individuazione delle risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del programma di assistenza personalizzato. Lo psicologo o counselor presta la propria attività anche all'interno di attività di gruppi di famiglie.

**Operatore Legale.** Messo a disposizione dal soggetto Gestore in base alla necessità che si verificano, ha competenza di assistenza legale per tutte le problematiche connesse con i soggetti accolti dalla misura SIA /ReI.

**Esperto per l'accesso al mercato del lavoro.** E' la figura messa a disposizione del gestore che si occupa, per le persone disoccupate o inoccupate, dell'individuazione dei corsi di formazione rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento delle competenze degli utenti.

**Esperto in ricerca di soluzioni abitative.** È la figura professionale messa a disposizione dal gestore che si occupa, in collaborazione con gli assistenti sociali, della predisposizione e dell'attuazione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio attiva per la parte relativa all'alloggio in autonomia nel caso in cui nella analisi preliminare dei bisogni emergano problematiche legate alla perdita o assenza di abitazione.

**Assistente sociale.** È la figura individuata dal gestore che opera nell'intero percorso del SIA/ReI per l'implementazione dei servizi di primo accesso/segretariato sociale, che predispose l'analisi preliminare e coadiuva il servizio nella realizzazione dei progetti personalizzati, in particolare riferiti a condizioni di complessità per le quali emergono problematiche di marginalità sociale e per il supporto alle azioni di socializzazione di gruppo finalizzate ai minori in condizioni di vulnerabilità sociale.

Predispose l'analisi preliminare prevista nel decreto istitutivo dei percorsi di inclusione attiva.

Coadiuvava l'attuazione dei progetti legati alla marginalità sociale e partecipando alle riunioni dell'equipe multidisciplinare e a tutte le altre attività oggetto del presente capitolato.

In particolare l'assistente sociale promuove, in coordinamento con gli altri soggetti del sistema di inclusione attiva e con gli assistenti sociali "case manager", attività di gruppo di utenti su tematiche di rilevanza sociale, economica e lavorativa nonché laboratori di esperienza e confronto fra utenti.

**Educatore.** È la figura individuata dal gestore che contribuisce alle azioni definite dal progetto per il sostegno ed il recupero degli utenti in condizione di disagio socio economico, di emarginazione e vulnerabilità sociale. È in grado di approfondire l'osservazione del caso e monitorare, di concerto con gli altri operatori, lo sviluppo del progetto individuale d'inclusione e dei percorsi laboratoriali e di gruppo.

Ha funzioni di tutor nei confronti dei soggetti inseriti nel processo di fuoriuscita dal disagio socio-economico e lavorativo.

L'educatore deve coadiuvare con l'esperto per l'accesso al mercato del lavoro nell'individuazione dei corsi di formazione rivolti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento degli utenti.

**Animatore sociale:** è un operatore che, nell'ambito dei servizi socio educativi e culturali, svolge un'attività finalizzata allo sviluppo delle potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione di processi di inserimento e partecipazione sociale e di prevenzione del disagio. Il tal senso il gestore individua la figura che più si avvicina a esperienze di animazione e socializzazione di minori in età scolare.

**Mediatore linguistico.** È la figura ponte, che grazie alla perfetta conoscenza della lingua e della cultura di provenienza dell'utente, nonché del sistema dei servizi e degli enti istituzionali del territorio, garantisce e facilita la corretta comunicazione fra operatori del progetto o gli operatori dei vari servizi ed il beneficiario.

#### **Art. 4 Destinatari**

Sono soggetti destinatari degli interventi i soggetti titolari delle misure di sostegno SIA/Rei con particolare riferimento ai soggetti più giovani.

#### **Art. 5 – Luoghi di esecuzione degli interventi di inclusione lavorativa**

Le attività di inclusione lavorativa si svolgeranno:

- a) in luoghi e spazi pubblici individuati dal soggetto affidatario in accordo con il Comune di Prato, per lo svolgimento di servizi ed interventi di prossimità, lavoro di gruppo e laboratori di esperienza;
- b) in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o dal soggetto gestore sia per quanto è relativo alle funzioni di coordinamento, di programmazione, orientamento (assessment), sia per quanto attiene allo svolgimento delle azioni previste dai progetti personalizzati (assessment);
- c) in locali idonei per lo svolgimento delle attività di socializzazione educativa, di laboratori di pre-formazione che l'affidatario mette a disposizione (a qualsiasi titolo) per l'intera durata del servizio, anche in partenariato con associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore;
- d) presso idonei locali di enti privati, imprese profit, imprese "no profit" organizzazioni di volontariato, associazioni, e altri soggetti ospitanti, per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi di accompagnamento e di inserimento socio-lavorativo e/o socio terapeutico;

Restano a carico del soggetto affidatario l'acquisto della strumentazione informatica, delle spese telefoniche, di connessione alla rete internet, dell'arredo ed di ogni altro bene/strumento necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

Restano altresì a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative alla dotazione strumentale dei locali in cui si svolgono le attività di laboratorio e di socializzazione.

È altresì a carico del soggetto affidatario la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico del Comune di Prato le spese per i consumi di acqua, luce e gas esclusivamente dei locali del comune messi a disposizione del soggetto affidatario per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

### **Art. 6 Obiettivi**

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 2 occorre costruire e sostenere percorsi (progettualità) di inclusione sociale e lavorativa per le famiglie a maggior rischio di emarginazione capaci di produrre “buone pratiche” di politiche attive e forme di collaborazione tra cittadini nei quartieri e nei luoghi con segni più marcati di disagio.

Sarà pertanto indispensabile progettare, negoziare ed agire “forme di partecipazione” che rispondano alle esigenze del contesto locale di costruzione di specifici e non generici interventi sociali. In tal senso emergono nell’ambito pratese buone pratiche di lavoro di rete e di comunità che devono essere privilegiate in modo da ricomprendere gli operatori esperti con funzioni di “stakeholder”.

Per il conseguimento delle predette finalità è importante il coinvolgimento del Terzo Settore e, in particolare, del mondo del volontariato con una più accurata individuazione del target specifico, come il caso di nuclei familiari in stato di povertà relativa e di vulnerabilità lavorativa o abitativa; nuclei monogenitoriali formati da donne sole con figli minori .

In questa prospettiva si inseriscono i temi dell’accompagnamento e dell’inserimento socio-lavorativo che ricomprendono azioni progettuali attuate nell’ambito di altre misure promosse sul versante del reddito per l’inclusione (Rei ) dei servizi di accompagnamento al lavoro per soggetti vulnerabili e persone con disabilità, della creazione di nuovi posti di lavoro qualificati anche attraverso la promozione ed il sostegno all’auto-imprenditorialità, la formazione tecnica e professionalizzante, gli interventi di contrasto alla grave marginalità adulta, dei servizi di accoglienza e di contrasto all’emergenza abitativa, avendo a riferimento generale il complesso quadro delle normative nazionali e regionali e dei conseguenti nuovi assetti istituzionali e organizzativi. Gli obiettivi specifici del presente capitolato sono:

- a) Favorire la coesione sociale ed il rafforzamento dei legami sociali attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione responsabile dei destinatari nella co-progettazione di interventi e servizi di prossimità, facilitando e attivando forme di accompagnamento verso percorsi di autonomia socio-culturale, lavorativa e abitativa;
- b) Promuovere e valorizzare percorsi ed attività integrati ed individualizzati in ambito educativo, formativo e socio lavorativo, che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari del servizio, dello specifico fabbisogno di sostegno in ragione delle caratteristiche del contesto socio occupazionale di riferimento e delle persone;
- c) Attivare progetti che prevedano attività integrate destinate a nuclei familiari, anche monogenitoriali con minori, nell’ottica dell’intervento Pippi;
- d) Sostenere i destinatari nel percorso personalizzato di acquisizione dell’autonomia sociale e occupazionale, facilitando l’ingresso in contesti lavorativi sulla base delle potenzialità e dei fabbisogni di ciascuno;
- e) Sviluppare attività di accompagnamento, coaching, formazione tecnica e artigianale legate alle specifiche caratteristiche socio economiche del territorio, valorizzando le risorse culturali, etniche ed ambientali e dedicati a sostenere idee e proposte progettuali di persone singole e reti di associazioni in grado di sostenersi nel tempo (creazione di start-up);
- f) Sostenere e accompagnare la realizzazione di attività lavorative e micro imprenditoriali anche attraverso l’erogazione di contributi da parte di soggetti privati donatori;

### **Art. 7 - Attività**

Le attività del presente Capitolato d’appalto consiste in:

- a) rafforzamento dei servizi di accesso dedicati alla informazione, all’orientamento, alla ricezione delle domande presentate dai cittadini;

- b) predisposizione dell'analisi preliminare, e ove ricorrano le necessità, del progetto personalizzato e presa in carico professionale;
- c) promozione e realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale finalizzati alla costruzione di una strategia per l'inclusione sociale e lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione, di auto-imprenditorialità, in favore dei cittadini con problematiche legate al disagio socio-economico ed alla marginalità sociale, che maggiormente necessitano di servizi di assistenza sociale, con specifico riguardo ai nuclei familiari svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune.

Gli interventi e le azioni da realizzare riguardano:

- a) Recezione della domanda, verifica dei requisiti di cittadinanza e residenza e inoltro all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione;
- b) Predisposizione di uno spazio dedicato e interdipendente, che predisponga la raccolta di notizie e informazioni preordinate alla realizzazione del progetto di inclusione sociale (analisi preliminare entro 25 giorni dalla risposta di accoglienza dell'istanza da parte di inps)
- c) Redazione sotto la direzione e il coordinamento dei servizi sociali professionali del progetto individuale.
- d) Organizzazione del lavoro in equipe che diviene la regia dell'intero processo inclusivo sia come attività preordinata alla predisposizione del progetto personalizzato sia come azione focalizzata sulla attiva partecipazione dell'utenza al confronto multi-professionale e progettuale.
- e) La costruzione di reti sociali di prossimità tra soggetti pubblici, aziende private e del terzo settore con i quali co-progettare interventi di accompagnamento in favore di nuclei familiari fragili e valorizzare reti informali di supporto;
- f) L'attivazione di nuovi servizi e interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di disagio e di emarginazione sociale, innalzando i livelli di autonomia, di responsabilizzazione e di occupabilità dei beneficiari e favorendo, al contempo, la sperimentazione di buone prassi nell'ambito delle politiche sociali attive che prevedano misure mirate e diversificate in base ai loro bisogni, caratteristiche e competenze;
- g) L'attivazione di misure personalizzate di sostegno ai percorsi di inclusione attiva, in relazione al fabbisogno prevalente, alla caratteristica dello svantaggio nella sua dimensione dinamica (dalla vulnerabilità transitoria allo svantaggio conclamato) ed agli obiettivi personalizzati di autonomia e inclusione sociale. In particolare:
  - ✓ Percorsi di accompagnamento all'inclusione sociale;
  - ✓ Azioni di "assessment", orientamento individualizzato e di gruppo;
  - ✓ Percorsi sperimentali di socializzazione e di accompagnamento verso inserimenti in contesti lavorativi facilitanti, in favore di persone fragili caratterizzate da forme complesse e conclamate di svantaggio, raramente collocabili in percorsi ordinari di inserimento lavorativo, anche in partnership con organizzazioni ed enti del terzo settore;
  - ✓ misure professionalizzanti di coaching e di formazione di breve, medio e lungo periodo, in raccordo con enti di formazione e con i servizi per l'impiego, anche dedicati a sostenere l'evoluzione delle idee progettuali, in ambito lavorativo, proposte dai destinatari delle misure medesime;
  - ✓ avvio di esperienze formative presso aziende, organizzazioni ed enti privati, anche mediante lo strumento del tirocinio e di altre misure di politiche attive finalizzate all'inserimento lavorativo, di concerto con i servizi per l'impiego, nel rispetto delle vigenti normative che disciplinano il settore;
  - ✓ esperienze di animazione sociale in gruppo e laboratori di esperienza su temi e approfondimenti di interesse sociale.

### **Art. 8 – Durata dell'appalto**

L'appalto ha una durata presumibile di mesi 18 (diciotto mesi) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio (presumibilmente il 1 Luglio 2018 e fino al 31.12.2019).

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di ripetizione del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi che precedono,

**Solo ed esclusivamente nel caso in cui il progetto SIA PON sia prorogato e finanziato,** il Comune qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, di richiedere, il rinnovo per un periodo di durata uguale a quello per il quale il progetto SIA PON sarà prorogato e finanziato a partire dalla scadenza del contratto iniziale per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale. Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato.

La proroga è subordinata all'adozione da parte del Comune di apposito provvedimento dirigenziale che approva la proroga e ne prevede il relativo finanziamento a valere sul bilancio del comune.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente contratto.

A tal fine, il gestore deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con il Responsabile Unico del Procedimento con il direttore dell'esecuzione, se nominato, i referenti del Comune.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 9 – Funzioni di Coordinamento dei servizi**

Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del Coordinatore che è individuato in.....

Il Coordinatore costituisce il referente organizzativo e deve coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute. In caso di assenza del Coordinatore, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve sempre assicurare la sua sostituzione immediata con persone idonee e con pari requisiti.

Egli ha il compito di coordinare la presa in carico integrata degli utenti, predisponendo il gruppo d'intervento necessario e indicando a tutto il personale addetto i compiti da eseguire e le procedure da operare. Collabora con i Servizi Sociali per individuare soluzioni di superamento della situazione di disagio socio-economico, delle condizioni di esclusione ed emarginazione sociale dei soggetti vulnerabili. Ha, altresì il compito di assicurare una gestione unitaria del progetto, secondo le linee guida stabilite dal capitolato e di valutare con la responsabile della UO competente periodicamente l'andamento del progetto, in particolare: l'attuazione dei progetti di inclusione, il corretto adempimento di quanto nello stesso disposto, la collaborazione attiva da parte dell'utente, la segnalazione all'amministrazione comunale di eventuali inadempimenti da parte del soggetto inserito secondo gli indirizzi fissati dal Servizio.

Deve provvedere ad organizzare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo, altresì, alla gestione dei volontari e del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori. Verifica la corretta e completa attuazione dei progetti d'inclusione, segnalando eventuali modifiche e integrazioni.

Il gestore non può sostituire il coordinatore se non con l'assenso scritto da parte del comune. Nel caso in cui l'amministrazione comunale esprima parere negativo, il gestore s'impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità del soggetto sostituito.

Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, per tutto il periodo dell'eventuale affidamento, per almeno n. 12 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni alla settimana per 52 settimane.

Il coordinatore deve garantire altresì:

- la cura dei collegamenti con la UO Competente e Amministrativa, con gli operatori del territorio, con le Autorità e gli uffici statali, regionali e provinciali competenti;
- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune per approfondimenti e alle iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, ogniqualvolta la sua presenza sarà richiesta;
- la predisposizione ed invio dei report sui dati quantitativi e qualitativi sulle presenze dei soggetti inseriti di cui al successivo art. 15.

#### **Art. 10 – Organizzazione del servizio ed equipe multidisciplinare per l'attuazione del progetto**

Per la redazione e l'attuazione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio attiva è costituita una equipe multidisciplinare. Essa è composta da:

- Assistente Sociale del Comune responsabile del caso, che coordina l'equipe con funzioni di case manager;
  - il coordinatore del servizio o suo delegato;
  - un educatore individuato dal gestore;
  - un operatore del centro impiego;
  - tutti gli attori privilegiati nel caso di altri servizi già attivi nella presa in carico preordinata al ReI.
  - ogni altra figura prevista dal presente capitolato a supporto delle attività da progettare secondo gli esiti dell'analisi preliminare
  - stakeholder presenti nel sistema dei servizi di volontariato e di prossimità.
- altri componenti compongono l'equipe in caso di condizioni di alta complessità nella progettazione. L'equipe multiprofessionale potrà prevedere la presenza di componenti esperti nel sistema integrato dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego.

L'equipe, inoltre, per l'attuazione del progetto può essere integrata da operatori delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di tutela della salute e dei servizi socio sanitari specialistici ed esperti di politiche d'inclusione individuati dal gestore.

L'equipe multidisciplinare si riunisce su convocazione dell'assistente sociale di riferimento o dalla assistente sociale che svolge la funzione di "analisi preliminare". Si riunisce di norma una volta a settimana prevalentemente nella sede istituzionale dei Servizi Sociali. Alla riunione possono partecipare anche gli altri attori coinvolti nelle varie azioni del progetto per favorire lo scambio di informazioni e l'integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di inclusione sociale.

L'equipe multidisciplinare può anche essere convocata e presieduta dalla UO competente ogni qualvolta sia ritenuto necessario per verificare l'andamento delle attività previste dal presente capitolato o per l'esame di casi particolarmente complessi.

L'assistente sociale responsabile del caso, con funzione di "Case manager", ossia di riferimento per l'utenza e la rete di sostegno inclusiva, coordina l'attuazione degli interventi, è il referente

dell'equipe nei confronti degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale e all'utente la ridefinizione del programma personalizzato. Ove ritenuto necessario, l'assistente sociale può delegare i suoi compiti ad un altro dei componenti dell'equipe., nell'ottica di una buona gestione degli interventi di sostegno, della reciprocità di tutti i processi in corso e della loro messa in rete.

L'equipe coordina l'attuazione degli interventi compresi quelli degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti.

L'equipe multidisciplinare, sulla base delle proposte ricevute dall'analisi preliminare o dal progetto predisposto, o da altra figura correlata e dall'utente stesso, concorda gli obiettivi da raggiungere nel progetto personale di inclusione sociale.

L'equipe multidisciplinare, grazie all'interdisciplinarietà e all'integrazione fra le diverse figure professionali, garantisce l'efficacia del processo e, in particolare, la coerenza, l'interazione e la sistematicità delle diverse azioni previste in ciascun Progetto Personalizzato/Patto di servizio. Il lavoro di rete è una delle caratteristiche costanti dell'equipe multidisciplinare e del progetto di inclusione sociale.

L'equipe avrà altresì il compito di monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori. L'equipe di coordinamento multi professionale sarà altresì composta, in relazione alla specificità, da altre figure professionali referenti di enti e istituzioni pubbliche (istituzioni scolastiche, enti di formazione, azienda sanitaria) e da referenti del mondo della formazione e del mondo del lavoro (operatori della formazione, delle imprese e dei servizi all'impiego), nonché operatori dell'associazionismo, del terzo settore, del mondo del volontariato. L'equipe multi professionale avrà cura di predisporre apposito documento denominato "linee guida" per meglio dettagliare le procedure operative da mettere in campo al fine di dare esecuzione al servizio oggetto del presente capitolato.

L'equipe multidisciplinare ha il compito di verificare che le prestazioni rese e gli obiettivi stabiliti anche nel presente capitolato siano eseguite al miglior livello qualitativo nonché l'adeguatezza delle prestazioni e delle attività svolte, di verificare anche attraverso appositi report la soddisfazione degli utenti.

### **Art. 11 – Risorse Professionali**

Il gestore deve assicurare che tutte le attività siano svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei necessari requisiti.

Devono essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie dei beneficiari del Sia/ReI

Il gestore deve garantire le attività di assistenza psicologica, mediazione, consulenza legale del mercato del lavoro e del mercato immobiliare, animazione sociale con figure professionali di cui al successivo articolo in possesso dei titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienze nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste. Deve altresì assicurare che le figure previste dal presente capitolato, volte a implementare l'azione dei servizi del welfare locale abbiano una esperienza di lavoro nel settore sociale almeno biennale.

Devono essere previsti momenti periodici d'incontro d'equipe degli operatori (per almeno 4 ore mensili) per la programmazione, la pianificazione e la verifica dell'intervento oggetto del presente capitolato, nonché, la condivisione dei risultati raggiunti. A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.

Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell'utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto, capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

Il gestore s'impegna a sostituire gli operatori dimissionari o trasferiti con altri di analoga professionalità. In caso di assenza a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva, con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.

Il gestore deve assicurare a tutti gli utenti i seguenti servizi specialistici:

**a) Consulenza per l'accesso al mercato del lavoro.** Il gestore deve garantire una figura messa esperta nell'individuazione dei corsi di formazione rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento degli utenti. Fornisce agli utenti un quadro generale, anche attraverso attività laboratoriali, sulle tematiche in materia di lavoro relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori, alle tipologie contrattuali, alle normative specifiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, al lavoro autonomo, ai tirocini formativi, alle borse lavoro, al lavoro interinale, ecc.

Egli effettuare un'analisi delle abilità professionali possedute e delle competenze da acquisire (bilancio di competenze) e definisce in maniera partecipata con la persona il percorso più opportuno, vagliando le opportunità formative e lavorative offerte dal territorio.

Il servizio si esplica nel supporto all'utente nella ricollocazione sul mercato lavorativo, partendo dalla creazione del curriculum vitae, della lettera di presentazione, di come impostare il colloquio e presentarsi, fino a come effettuare una ricerca funzionale del posto di lavoro.

**b) Consulenza per l'accesso alla casa.** È la figura messa a disposizione dal gestore per garantire all'utente azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; lettura dei giornali degli annunci; gestione delle utenze, ecc.). Deve avere conoscenza del mercato immobiliare e delle associazioni del terzo settore che si occupano del reperimento di alloggi a prezzi calmierati

Il consulente, nel caso in cui il soggetto acquisisca un alloggio in affitto, in *co-housing*, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica, per un periodo di tre mesi deve assicurare un servizio di accompagnamento socio educativo nella fase dell'assegnazione dell'alloggio, al fine di sostenere l'effettiva integrazione dell'utente all'interno del nuovo contesto.

Il consulente facilita l'incontro tra soggetti che hanno i requisiti per coabitare.

**c) Consulenza psicologica/counselor.** È la figura messa a disposizione dal gestore che, attraverso colloquio/i individuali o di gruppo, svolge un'analisi approfondita della situazione, delle motivazioni e dello stato emotivo/psicologico del soggetto, indicando un percorso appropriato per il recupero dell'autostima personale e dell'autonomia sociale nel massimo utilizzo possibile delle risorse residuali. In particolare, lo psicologo ha il compito di verificare le risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del progetto d'inserimento e di dimissione. Organizza e gestisce, coadiuvato dalle altre figure presenti nel presente capitolato e dagli operatori dei servizi le attività di gruppo per adulti e famiglie secondo la programmazione individuata dai referenti delle U.O. professionali ( inclusione sociale e accoglienza, anziani e marginalità, minori)

**d) Consulenza legale.** Il servizio di consulenza legale deve essere garantito da una figura professionale specifica con laurea in giurisprudenza e iscritta all'ordine degli avvocati, con comprovata esperienza documentabile di almeno 3 anni.

Il consulente legale assicura agli utenti consulenze e approfondimenti giurisprudenziali sulla normativa di interesse (invalidità, provvidenze di natura economica, asilo per protezione internazionale, immigrazione) e sulle procedure ad esse connesse, supportando gli utenti anche nell'eventuale procedura di accesso al gratuito patrocinio. Nei casi necessari, la consulenza legale dovrà essere supportata anche da mediazione linguistica.

**e) Educatore:** È la figura individuata dal gestore che contribuisce alle azioni definite dal progetto per il sostegno ed il recupero degli utenti in condizione di disagio socio economico , di emarginazione e vulnerabilità sociale. È in grado di approfondire l'osservazione del caso e

monitorare, di concerto con gli altri operatori, lo sviluppo del progetto individuale d'inclusione e dei percorsi laboratoriali e di gruppo.

Ha funzioni di tutor nei confronti dei soggetti inseriti nel processo di fuoriuscita dal disagio socio-economico e lavorativo.

L'educatore deve coadiuvare con l'esperto per l'accesso al mercato del lavoro nell'individuazione dei corsi di formazione rivolti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento degli utenti.

**f) Animatore sociale:** è un operatore che, nell'ambito dei servizi socio educativi e culturali, svolge un'attività finalizzata allo sviluppo delle potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione di processi di inserimento e partecipazione sociale e di prevenzione del disagio. Il tal senso il gestore individua la figura che più si avvicina a esperienze di animazione e socializzazione di minori in età scolare.

**g) Mediazione linguistica e traduzione.** Il gestore deve assicurare i servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistica, nonché i servizi di traduzione testi.

- Il servizio di interpretariato e/o di mediazione linguistica è finalizzato alla facilitazione della comunicazione tra operatori e beneficiari del progetto, in particolare nelle seguenti situazioni:
- nel colloquio di ingresso e nei successivi incontri di approfondimento e di monitoraggio, qualora il beneficiario non abbia una conoscenza sufficiente della lingua italiana;
- nelle situazioni di accesso ai servizi in cui risulti necessaria per la corretta fruizione del servizio da parte dell'utente.
- Le lingue nelle quali dovrà essere garantito il suddetto servizio sono: somalo, tigrino, curdo, amarico inglese, francese, arabo e farsi.
- Il gestore nel caso si renda necessario all'espletamento del servizio, si impegna altresì a reperire (entro quindici giorni dalla domanda dell'utente per la realizzazione del colloquio iniziale) operatori nelle lingue ulteriori a quelle sopra indicate.
- Il gestore deve garantire la traduzione del Patto d'inclusione nelle lingue di provenienza o comprensibili dagli utenti del progetto.

### **Art. 12 Forniture Beni**

Il gestore assicura l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del progetto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.

È a carico del gestore l'acquisto e/o la sostituzione di tutti gli arredi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività di gestione previste dal presente capitolato.

### **Art. 13 Sede Organizzativa**

Il gestore si obbliga a garantire, entro trenta giorni dall'affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede operativa nel territorio del Comune.

Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di particolare urgenza.

Il domicilio del gestore deve essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso.

### **Art. 14 Compiti del Comune**

Il Comune attraverso gli uffici competenti dei Servizi Sociali si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni anche attraverso incontri periodici con il soggetto affidatario finalizzati al coordinamento

organizzativo ed alla verifica globale dell'andamento delle attività svolte in ottemperanza delle presenti specifiche tecniche;

- la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento.

La UO competente ha il compito di effettuare verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei progetti individuali e dei servizi alla persona, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi, anche valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario ed in generale sovrintendendo il servizio dal punto di vista professionale in relazione agli ospiti accolti.

La UO Amministrativa ha il compito di effettuare verifiche e controlli sulla regolare gestione della struttura e dei servizi dal punto di vista tecnico e amministrativo, con particolare riferimento alle questioni strutturali, manutentive, contabili, anche valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario ed in generale sovrintendendo il servizio dal punto di vista tecnico-amministrativo in relazione alla gestione della struttura del presente capitolato.

Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Responsabile Comunale per il progetto, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

### **Art. 15 – Gestione amministrativa**

Il gestore deve provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento costante nella Banca Dati fornita dal Comune. A tal fine il gestore s'impegna a dotarsi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio; designare un proprio operatore quale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della banca dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità del responsabile e garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dal comune nella Banca Dati.

Nella banca dati devono essere inseriti:

- a) I soggetti che hanno richiesto informazioni e notizie al PASS;
- b) I soggetti che hanno presentato domanda di accesso al REI distinti fra: cittadini italiani, comunitari, extra comunitari; fasce d'età e genere.
- c) Soggetti per i quali è stato redatto il progetto d'inclusione;
- d) Soggetti che hanno partecipato alle attività di socializzazione, gruppo e ai laboratori esperienziali;
- e) Soggetti che hanno ottenuto un lavoro distinti secondo la tipologia del lavoro (tempo determinato, indeterminato, lavoro autonomo, auto imprenditoria ecc.);
- f) Soggetti che hanno avuto ottenuto un alloggio distinti secondo tipologia (affitto, proprietà, alloggio ERP ecc.);

**Costituisce compito specifico del gestore fornire tutta la documentazione necessaria per l'inserimento nella banca dati del Ministero del Lavoro relativa al progetto, secondo le indicazioni previste nelle linee guida predisposte dal ministero, inserendo, ove richiesto dal comune i dati nella piattaforma allo scopo prevista.**

**L'aggiornamento tempestivo della Banca Dati** costituisce per il progetto una grande rilevanza in termini di documentazione e monitoraggio dell'andamento del progetto. L'interrogazione della Banca Dati, potrà, infatti, in qualsiasi momento generare un file di report statistico contenente i dati suddivisi per categoria (es. numero servizi attivati, tempo medio attivazione servizi, andamento degli ingressi e delle uscite, tempo medio permanenza, percentuale abbandoni, tipo e numero sanzioni, ecc.).

L'aggiornamento della cartella sociale personale, è effettuato settimanalmente con l'aggiunta di informazioni specifiche sul percorso con riguardo anche ai servizi erogati. Al fine di redigere il progetto personalizzato, è necessaria la compilazione di una scheda esclusivamente redatta in modalità telematica, e compilata secondo la struttura e i criteri delineati nella Sezione Sina - Dati esclusivamente redatta in modalità telematica, dovrà essere compilata secondo la struttura e i criteri delineati nella Sezione Sina – Dati per la valutazione multidimensionale per la presa in carico

previsti nelle “Linee Guida per l’alimentazione del SIUSS e gli adempimenti connessi al Reddito di Inclusione” emanate nel Marzo 2018 dal Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali in merito, la cui compilazione è effettuata dall’educatore, sulla base degli elementi rilevati in sede di colloquio o coordinamento e tramite gli strumenti del progetto di inclusione e dei verbali di colloquio. I verbali di colloquio sono redatti dall’educatore o dalle figure specialistiche, nel caso di colloqui individuali ai quali l’educatore non è presente.

Il responsabile di struttura, coadiuvato dall’addetto redazione dati, si occuperà della redazione del report trimestrale sull’andamento del servizio, all’interno del quale saranno indicati:

- a) i dati relativi agli utenti accolti, attraverso elaborazioni statistiche e grafici sui dati estratti dal report banca Dati e dal registro presenze
- b) gli esiti dei percorsi individuali, rilevati attraverso gli strumenti della scheda servizi erogati e dai verbali di colloquio
- c) dati di contesto e informazioni dettagliate su nuove sinergie operative, protocolli e convenzioni attivate, nonché eventuali criticità rilevate ed elementi di miglioramento

A conclusione del primo semestre e a fine di ogni anno saranno elaborate una relazione intermedia di approfondimento sul 1° semestre e una relazione annuale di approfondimento (non oltre il 31 marzo di ogni anno), la cui struttura prevede i seguenti contenuti relativi all’andamento del servizio:

- a) analisi qualitativa e quantitativa delle prestazioni
- b) elementi di forza evidenziati
- c) buone prassi attuate
- d) criticità riscontrate e proposte di miglioramento
- e) dati globali sulle caratteristiche degli utenti, tempi medi di permanenza, destinazione dei soggetti usciti

Gli aggiornamenti devono essere effettuati entro 24 ore lavorative dalle avvenute modifiche delle informazioni.

Nella gestione della banca dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa agli utenti ed ai servizi loro offerti, il gestore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla *privacy* in osservanza del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.

Il gestore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata, per la gestione delle comunicazioni da e verso il Comune e individuare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo.

Il gestore si impegna a fornire **semestralmente** al Comune (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report nel quale deve essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, agli elementi di alle proposte di miglioramento.

## **PARTE SECONDA ACCOGLIENZA E INCLUSIONE**

### **Capo I – Il Punto unico di Accesso**

#### **Art. 16 Il Front Office**

L’accesso ai servizi sociali è regolato da punti unici di accesso che seppur differenziati nell’ambito del territorio di Prato e provincia hanno un profilo comune: realizzare uno spazio di ascolto e orientamento verso la definizione di ipotesi di intervento sociale dei cittadini residenti. Il Sia e il ReI prevedono l’implementazione dei punti di accesso verso risorse e azioni dedicate alla attività di primo ascolto di orientamento e di pre-analisi dei bisogni.

Il punto unico di accesso prevede diversi livelli di ascolto. Una azione di filtro e orientamento dell’utenza una seconda azione di approfondimento e analisi sociale dei bisogni espressi verso la

previsione di un progetto di azione migliorativa ed una conseguente azione di istruttoria amministrativa verso le prestazioni previste dal sistema di welfare locale e nazionale. Questi ultimi due spazi di ascolto, definiti di secondo livello, sono previsti dal presente capitolato quali servizi da implementare rispetto all'esistente modello di segretariato.

Per le attività del presente articolo è previsto a carico del soggetto gestore:

tre assistenti sociali per 36 ore settimanali ciascuna per un numero complessivo di ore 108 settimanali di cui ore di front office 26 e 10 ore di back office e tre figure amministrative per un complessivo di 84 ore settimanali.

## Capo II – L'Analisi Preliminare

### **Art. 17 Obiettivi.**

È obiettivo prioritario e caratterizzante delle azioni e delle attività previste nel progetto di inclusione rendere il nucleo/la persona in grado di consolidare la propria posizione sociale e lavorativa o ricollocarsi nel mercato del lavoro e/o di reperire un alloggio in autonomia.

Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso un primo dialogo con l'utenza per

l'individuazione di percorsi personalizzati e condivisi con la persona che, partendo dall'accoglienza, conducano il soggetto ad una posizione attiva e autodeterminata verso le azioni che andranno messe in campo per l'inclusione sociale. L'analisi del soggetto si svolge in due fasi:

- a) **Analisi preliminare** che deve svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI. Se in questa fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione.
- b) **Analisi approfondita**. Questa fase deve assolutamente svolgersi qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. In tal caso dopo il primo colloquio di conoscenza è suggerita la convocazione della équipe di esperti, che insieme al soggetto, costruiranno il progetto personalizzato più efficace.

Per le attività del presente capo sono previste le figure di cui al precedente art.16. Per l'analisi preliminare è organizzato uno sportello dedicato, presso la sede istituzionale dei servizi dedicati, di accoglienza che agisce indistintamente per la casistica di nuova conoscenza e per quella già in carico ai servizi sociali territoriali e presso il quale le predette figure andranno a agire nella qualificazione implementazione dei servizi di segretariato sociale.

### **Art. 18 – Analisi Preliminare (pre-assesment).**

Entro 25 giorni dalla presentazione della richiesta del REI, l'assistente sociale designato dal gestore, ove ritenuto necessario, effettua un colloquio di approfondimento con i nuclei e/o i singoli. Il gestore, durante il primo colloquio, se necessario, garantisce la presenza del mediatore linguistico anche allo scopo di comprendere il livello della conoscenza della lingua italiana e il grado di scolarizzazione raggiunta.

L'operatore predispone la cartella personale dell'utente avvalendosi della piattaforma informatica che avrà concordato con il Committente. Registra i dati anagrafici in una apposita scheda anagrafica e raccoglie nella cartella personale tutta la documentazione utile in possesso dell'utente, nonché il verbale del colloquio, e tutti i documenti per l'avvio del percorso di inclusione (documento sottoscritto dall'utente per accettazione, eventuale copia del permesso di soggiorno, altra documentazione sanitaria).

Durante il colloquio preliminare, l'operatore, insieme ove necessario, al mediatore presenta all'utente le ipotesi di avvio del progetto personalizzato ed illustra il patto di inclusione che **deve essere sottoscritto dall'utente in un momento successivo.**

### **Art. 19 Progetto personalizzato**

Il gestore collabora con i servizi sociali professionali nella redazione di un progetto personalizzato. Il progetto è redatto con la collaborazione attiva dei servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni identificati sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.

### **Art. 20 Patto d'Inclusione**

Il Patto di Inclusione contiene:

- a) L'adesione al Progetto Personalizzato/Patto di servizio presentato e illustrato dall'assistente sociale "case manager";
- b) L'impegno a mettere in atto tutte le azioni previste dal progetto di inclusione;
- c) L'impegno ad assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita del progetto;
- d) L'insieme delle regole da rispettare;
- e) Il periodo di accoglienza ove necessario;
- f) la tipologia dei servizi che verranno erogati all'utente.

Il patto d'inclusione deve essere tradotto nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una lingua veicolare.

Il testo standard del patto d'inclusione è proposto dal gestore, esso è integrato, modificato dal Comune ed approvato con apposita determinazione dirigenziale.

Il patto di inclusione compone il progetto personalizzato e ne è parte fondamentale e strategica.

### **Art. 21 - Cartella Personale**

Per ciascun beneficiario della misura Sia /Rei deve essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione relativa al progetto personalizzato ed i servizi e le attività erogate in suo favore.

Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale in formato elettronico, accordando con il committente, nonché con il responsabile dell'U.O. professionali modi e tipologie ritenute più funzionali.

### **Art. 22 – Obiettivi dell'Analisi Preliminare.**

L'analisi preliminare è finalizzata ad acquisire una prima conoscenza delle caratteristiche del soggetto, con particolare riferimento alla sua storia e al suo contesto di vita e ad evidenziare le eventuali situazioni problematiche, di fragilità, di conflitto o di degrado sociale e relazionale, le competenze formali e informali possedute allo scopo di poter meglio predisporre il progetto di inclusione attiva.

L'analisi deve orientare gli operatori, nonché il beneficiario, nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del progetto condiviso di inclusione attiva.

Questa fase deve integrare e completare le conoscenze e gli elementi di giudizio eventualmente già acquisiti dai servizi sociali del Comune, con particolare riferimento all'individuazione dei progetti di formazione o inclusione lavorativa.

La valutazione iniziale si articola per un periodo di tempo definito insieme all'assistente sociale, non è standardizzata e quantitativa, ma si presenta come una guida per orientare l'osservazione dell'equipe che deve attivare il percorso di presa in carico.

## **Art. 22 – Aree d’analisi**

Lo strumento di *pre-assesment* deve essere redatto con la finalità di garantire la migliore redazione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio. Esso sarà costituito indicativamente dalle seguenti cinque diverse aree analitiche e da una parte finale di sintesi:

- a) **Parte generale:** contenente l’anagrafica dell’utente o nel caso di nuclei familiari della famiglia, informazioni sulla storia personale e familiare, sulla formazione scolastica pregressa, le esperienze formative e lavorative pregresse, sulle competenze acquisite e sulle aspettative, nonché l’indicazione del compilatore;
- b) **Fattori di vulnerabilità in riferimento alle seguenti aree:** situazione sanitaria dichiarata/certificata; disagio adulti con riferimento alla sfera della socializzazione o a situazioni di dipendenza (alcool – stupefacenti – gioco, ecc); situazione relazionale del nucleo familiare di origine e rete informale di supporto;
- c) **Risorse soggettive:** competenze; riconoscimento dei bisogni; capacità di adattamento; buona capacità organizzativa; capacità di utilizzo di servizi e risorse; presenza rete di aiuto;
- d) **Ricognizione dei servizi attivabili:** servizi socio sanitari, apprendimento della lingua italiana riconoscimento titoli studio o professionali, formazione professionalizzante inserimento lavorativo; sostegno economico per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa; assistenza domiciliare, riconoscimento condizione d’invalidità, ed ogni altra attività innovativa prevista dal capitolato;
- e) **Storia familiare:** nella quale riportare gli eventi significativi che riverberano sulla condizione soggettiva (perdita di lavoro, rottura di legami familiari, lutti, malattie, ecc. e la descrizione del supporto ricevuto nel tempo dai servizi);
- f) **Sintesi:** (valutazione complessiva), in cui riportare indicazioni operative sulla composizione/integrazione della equipe multidisciplinare e sulle modalità di lavoro per la definizione del progetto personalizzato.

A conclusione dell’analisi delle aree suddette verrà data una valutazione complessiva.

## **Art. 23 – L’educatore con funzioni di tutor di riferimento**

Il Coordinatore del servizio entro 20 giorni dalla approvazione della richiesta di REI e a seguito della analisi preliminare, deve individuare per ogni soggetto un educatore o un operatore con funzioni di tutor per tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio . Ciascun tutor può avere più soggetti assegnati.

Il tutor deve assicurare il monitoraggio del Progetto Personalizzato/Patto di servizio in raccordo con l’equipe multifunzionale.

Il Tutor è il riferimento principale del soggetto ed il suo referente privilegiato per i rapporti con i servizi esterni, con i servizi sociali e sanitari, per la formazione professionale, per la ricerca del lavoro e dell’abitazione, favorendo per i soggetti in carico ai servizi sociali la fuoriuscita dal sistema dell’assistenza. In particolare il tutor **di riferimento** è l’educatore che seguirà gli utenti per tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione del progetto di accoglienza e di inclusione. Il suo è un ruolo chiave all’interno del progetto di accoglienza e inclusione: *osservare e a partire dai bisogni della persona e delle soluzioni individuate, supportare il processo di autonomia e rafforzare la consapevolezza e partecipazione dell’utente.*

La figura dell’educatore tutor ha una funzione specifica in tutte le fasi dell’accoglienza: ingresso – accoglienza/inclusione – uscita – post uscita e in relazione ad ognuna di esse:

- **ingresso:** supporta il processo di inserimento in struttura, rispondendo alle richieste informative e facilitando la fruizione della struttura e dei servizi
- **accoglienza/inclusione:** osserva e monitora, coadiuvato dalle figure specialistiche, l’andamento del progetto di inclusione, valuta la motivazione, i bisogni e le risorse dell’utente, individua eventuali adeguamenti da discutere in sede di équipe multidisciplinare, facilita l’attuazione degli interventi definiti nel progetto di inclusione

- Le valutazioni emerse durante il primo mese di accoglienza saranno oggetto di un confronto con l'assistente sociale di riferimento in merito alla fattibilità del Progetto di Inclusione, alle azioni da mettere in gioco e alla disponibilità dimostrata dalla persona.
- **uscita:** supporta l'utente nel percorso di autonomia abitativa e lavorativa, facilitando l'uso dei servizi interni ed esterni al progetto, nonché promuovendo l'attivazione di eventuali incentivi all'uscita (lavoro congiunto con il consulente casa)
- **post-uscita:** accompagnare e supportare l'utente nell'inserimento presso la soluzione alloggiativa individuata in uscita

Il suo ruolo e **principali responsabilità** all'interno della struttura con riferimento ai percorsi di autonomia degli utenti saranno:

- **supporto per la gestione della vita in appartamento:** mantenimento, pulizia, gestione economica;
- **orientamento per l'accesso e la fruizione ai servizi del territorio.** Nello specifico, attraverso l'attività di tutoraggio, sarà offerto il supporto per il disbrigo di pratiche e accompagnamento verso presidi socio-sanitari più opportuni per rispondere ai bisogni rilevati;
- **facilitazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e della formazione professionale:** collaborazione con il servizio P.O.L.I.S. 2.0 e monitoraggio frequenza
- **ricerca di contesti per attività ludiche, educative e sportive** (in particolare per i minori e i giovani) e sostegno per il loro inserimento;
- **collaborazione e attivazione figure specialistiche e servizi esterni:** raccordo continuo con il consulente accesso casa per favorire il reperimento di soluzioni abitative autonome, raccordo e interazione con le altre figure specialistiche e con servizi esterni sulla base del caso specifico. In particolare in riferimento alle attività di animazione da svolgere all'interno della struttura l'educatore concorderà con l'animatore i tempi e le modalità di intervento.
- **Supporto alla genitorialità:** attraverso l'attivazione di figure e servizi specialistici anche esterni all'équipe, e di interventi atti a facilitare la realizzazione dei percorsi da parte dei soggetti facenti parte i nuclei familiari e in particolare delle donne, al fine di supportarle nel processo di autonomia.

La presenza di un educatore, quale tutor di riferimento stimola la persona a sentirsi coinvolta in un progetto organico, del quale bisogna essere protagonisti e partecipanti attivi. Necessario si dimostra, quindi, instaurare una relazione di fiducia, dare dei benefici tangibili e riconoscere l'impegno che l'ospite è disposto a mettere in gioco.

L'educatore ha inoltre una funzione interna al progetto di garanzia del funzionamento del processo di uscita/dimissioni e di turn-over, attraverso il ruolo di **facilitatore dei percorsi di empowerment** dell'utente e di **supporto al superamento del disagio socio-abitativo**.

### Capo III – Il Progetto Personalizzato/Patto di servizio

#### Art. 24 – Finalità e contenuti

**24.1 Finalità.** L'obiettivo primario di tali interventi e servizi deve essere quello di sostenere e facilitare gli utenti nel percorso di acquisizione di una propria autonomia, nel più breve tempo possibile attraverso definizione di un progetto Personalizzato/Patto di servizio, sviluppato di concerto fra l'équipe multidisciplinare ed il singolo beneficiario e da questi condiviso.

Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di risposte immediate ai bisogni degli utenti, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti di inserimento del soggetto.

**24.2 Progetto Personalizzato/Patto di servizio.** Il progetto è redatto dall'équipe multidisciplinare, su apposito modello ed incluso nella cartella personale dell'utente.

Nella predisposizione del Progetto Personalizzato/Patto di servizio occorre fare riferimento a tre dimensioni rilevanti per raggiungere un benessere di lungo periodo:

Comune di Prato – Capitolato speciale d'appalto

18

Pubblicato sul profilo del committente il 14/05/2018

- **i bisogni del soggetto** nella sfera della formazione, della salute e della socialità;
- **le risorse** che possono essere attivate per soddisfare tali bisogni;
- **i fattori ambientali** che possono influenzare e sostenere questo percorso.

I bisogni riguardano le seguenti dimensioni: reddito, salute, istruzione, casa, sviluppo affettivo e comportamentale, identità, rappresentazione sociale. Le risorse previste devono essere attivabili sul territorio, in base alla natura degli obiettivi e delle azioni individuate.

**24.3 Progetto Personalizzato/Patto di servizio – contenuti e obiettivi.** Il progetto, condiviso con i destinatari, deve prevedere una presa in carico globale e complessiva del soggetto, attraverso un sistema integrato d'interventi e definire:

- gli obiettivi da raggiungere, calibrati in relazione al periodo di permanenza e formulati in modo da essere chiaramente identificabili, realistici, graduali e misurabili (cosa si vuole raggiungere e in quanto tempo);
- la tipologia degli interventi di inclusione e di sostegno all'abitare, da mettere in atto (come si raggiungono gli obiettivi individuati);
- le modalità di sostegno del soggetto nei suoi momenti evolutivi significativi e il supporto all'individuo per l'acquisizione di competenze e capacità di mediazione, contrattazione e negoziazione;
- i tempi di attuazione e di conclusione del progetto con i momenti in cui si effettueranno le verifiche intermedie, insieme con l'equipe multidisciplinare;
- le modalità e i tempi di adeguamento del progetto sulla base delle verifiche intermedie effettuate.

Il progetto deve, inoltre, permettere di attivare:

- percorsi di consapevolezza e utilizzo delle competenze e delle potenzialità dell'individuo;
- programmi finalizzati allo sviluppo della partecipazione alla vita quotidiana, della relazione e di impegno attivo nella comunità;
- impegni da parte dei componenti il nucleo familiare, ove esistente, a svolgere specifiche attività, dettagliate anche in riferimento a responsabilità dei singoli componenti e dei tempi;
- il recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento, la riassunzione di un ruolo sociale, la ricostruzione di un senso di appartenenza.

Il progetto deve dare risposta a bisogni complessi e, pertanto, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati, in particolare del privato sociale del territorio.

Il gestore attiva interventi come l'accompagnamento ai vari servizi specifici sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti dei beneficiari.

Nel Progetto Personalizzato/Patto di servizio devono essere indicati la composizione dell'equipe multidisciplinare, l'assistente sociale responsabile del caso e l'educatore di riferimento.

**24.4 Adesione al Progetto.** Il progetto deve prevedere da parte degli utenti un'adesione alle azioni previste con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa ( tirocini, borse di lavoro, ecc.), l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad esempio, percorsi di fuoruscita dalle dipendenze, ecc.).

Il progetto può eventualmente prevedere eventuali sanzioni così come indicate dal decreto istitutivo della Misura ReI .

**24.5 Progetto Personalizzato/Patto di servizio – le parti del progetto.** Il progetto è suddiviso nelle seguenti parti di attività:

- Servizi di orientamento e di sostegno per l'accesso alla formazione professionale;
- Servizi di orientamento e di sostegno per l'accesso al lavoro;
- Servizi di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell'autonomia alloggiativa;

- d) Attività e servizi di socializzazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento ai minori presenti;
- e) Attività di volontariato e servizi socialmente utili.
- f) Voucher formativi e di servizio per la realizzazione di esperienze mirate in ambito socio-lavorativo e formativo/educativo.
- g) Attività di gruppo e laboratori di esperienza.

Il progetto può riguardare uno o più dei predetti servizi e/o attività

**24.5 Partecipazione attiva dell'utente alla realizzazione del progetto.** Il Progetto Personalizzato/Patto di servizio deve prevedere il coinvolgimento attivo e la partecipazione dell'utente sia nella redazione, sia nell'attuazione del progetto. La partecipazione attiva è condizione necessaria ed indispensabile per il mantenimento del soggetto nel progetto.

#### **Art. 25 – Compiti del gestore per la realizzazione del progetto**

Il gestore, sin dal momento di analisi preliminare, in accordo e su indicazione dei servizi sociali, attiva interventi come l'accompagnamento ai vari servizi specifici sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone accolte nel progetto.

Nell'ottica della valorizzazione del lavoro sociale e della integrazione delle conoscenze, il gestore attiva, con la partecipazione attiva dell'ospite, le risorse del terzo settore esistenti sul territorio allo scopo di attivare le necessarie sinergie per un percorso di autonomia del beneficiario, basato sulla rigenerazione delle proprie capacità.

Il gestore assicura, in caso di necessità, momenti dedicati a colloqui personali tramite personale qualificato (psicologo) che consentano di affermare l'importanza della ricostruzione della propria storia personale. La rielaborazione di momenti cruciali della propria esistenza e il supporto a livello materiale, psicologico ed emotivo saranno una valida bussola per orientare il progetto di inclusione sociale.

Il gestore garantisce che l'assistente sociale di riferimento abbia sempre informazioni aggiornate e adeguerà in tempo reale il fascicolo personale del beneficiario

#### **Art. 26 – Attuazione del progetto, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati**

L'avvio della progettazione degli interventi, pur successiva a quella di definizione delle azioni, costituisce un tutt'uno con essa ed entrambe vengono revisionate, integrate e monitorate continuamente all'interno di un processo ciclico di analisi dei bisogni, programmazione del cambiamento, verifica e revisione dell'analisi.

La realizzazione del progetto è svolta dal gestore, con l'ausilio dell'equipe multifunzionale, di cui l'assistente sociale referente del caso è titolare. Nei casi in cui viene prevista una azione diretta da parte dell'assistente sociale designata dal soggetto gestore l'equipe sarà coadiuvata dal coordinatore del progetto e, all'occorrenza dal responsabile dell'U.O. di riferimento.

Il gestore si impegna attraverso lo strumento dei colloqui periodici effettuati dagli educatori, a sostenere ed accompagnare il percorso d'inclusione attiva degli utenti accolti; di tali colloqui dovrà essere tenuta traccia nell'apposito modulo di progetto.

Posto che l'obiettivo del progetto è quello di l'uscita degli utenti dal sistema assistenziale, il gestore sarà chiamato a costruire percorsi condivisi da parte degli utenti.

Il Progetto Personalizzato/Patto di servizio dovrà essere periodicamente monitorato per verificarne l'andamento, e per apportare se necessario eventuali integrazioni, correttivi o modifiche al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'equipe multidisciplinare effettua con cadenza mensile, ovvero tutte le volte che si renda necessario il monitoraggio dei progetti degli utenti.

Nel caso in cui in occasione di tali momenti di verifica si evidenzino situazioni di mancata adesione o non rispetto degli impegni imputabili all'utente, il coordinatore formalizza quanto evidenziato

dall'equipe multidisciplinare con richiamo scritto. Il ripetersi di situazioni di mancata adesione degli utenti al percorso d'inclusione può determinare la sospensione dei servizi.

## **Capo IV Attuazione del progetto**

### **Art. 27 – Modalità organizzative e di gestione del servizio di inclusione lavorativa**

L'organizzazione del servizio, oggetto del presente capitolato, dovrà essere impostata secondo i seguenti principi:

- ✓ valorizzare progetti orientati all'anticipazione di fenomeni di frattura e di disagio, promuovendo la coesione sociale e il contrasto delle situazioni di marginalità;
- ✓ promuovere politiche attive, orientate a emancipare i soggetti dal bisogno e dall'assistenza e a favorire il reinserimento sociale, culturale e lavorativo;
- ✓ sostenere interventi in cui i diretti interessati siano chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabile, fin dalla progettazione degli interventi, per mezzo di attività di animazione volte a facilitare l'espressione dei bisogni dell'utenza;
- ✓ incentivare forme di rete per la concertazione degli interventi, la progettualità condivisa e la gestione congiunta delle iniziative in partenariato con soggetti privati, del terzo settore, del volontariato, delle Fondazioni e dell'associazionismo;
- ✓ garantire la flessibilità nell'ambito della progettazione personalizzata degli interventi, tenuto conto della complessità e della specificità di ciascun destinatario. La persona beneficiaria dell'intervento dovrà essere complice del proprio progetto di intervento ed avere un unico referente cui rivolgersi che verrà indicato nel progetto personalizzato;

Il servizio oggetto del presente capitolato, pur nella necessaria flessibilità, dovrà prevedere i seguenti vincoli organizzativi:

- a) Promozione e sostegno di forme di partenariato con soggetti privati, del terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo con i quali co-progettare interventi di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione professionalizzante, di sviluppo di "idee progetto" per l'autoimprenditorialità, in favore dei cittadini richiedenti il Sia/ReI con specifico riguardo ai nuclei familiari svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Prato;
- b) Gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto, nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 18 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì) per complessive n. 245 ore settimanali, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai destinatari diretti ed indiretti, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato;
- c) Nell'ambito dei predetti interventi è altresì ricompresa la funzione di coordinamento multi-professionale.

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede, inoltre, l'attivazione delle misure di promozione e di sostegno alla realizzazione dei servizi di prossimità e di sviluppo delle reti territoriali nonché l'attivazione di misure personalizzate di accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa, di coaching, di formazione professionalizzante, di sviluppo di "idee progetto" per l'autoimprenditorialità, in favore dei destinatari del servizio.

La stima del monte orario di cui all'articolo 31 non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 311 del regolamento di cui al DPR 207/2010, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

## **Art. 28 – Strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo** **indicazioni metodologiche generali**

**28.1 Indicazioni metodologiche generali.** I corsi di formazione devono essere organizzate sulla base del progetto individualizzato predisposto per ciascun beneficiario, o in base al PEI nel caso di minore.

Il gestore deve assicurare il raccordo con il centro per l’impiego, i centri di formazione accreditati o altri servizi presenti sul territorio preposti all’orientamento lavorativo ed, in particolare deve garantire il rapporto con i soggetti economici locali per quanto concerne la realizzazione di tirocini formativi e le borse lavoro e la possibilità di inserimenti lavorativi veri e propri, anche attraverso la mappatura e azioni di sensibilizzazione e promozione rivolte alle aziende locali.

**28.2 Bilancio di competenze.** Il bilancio di competenze ha come obiettivo la ricostruzione del bagaglio personale della persona in termini di competenze, abilità, capacità acquisite, esperienze maturate, interessi, attitudini e aspirazioni. Il bilancio di competenze è dunque uno strumento per individuare e descrivere anche le capacità e le competenze non certificate, e per far emergere quelle che la persona non è consapevole di possedere.

**28.2 La certificazione delle competenze.** La certificazione delle competenze è un procedimento di verifica e valutazione, mediante il quale è riconosciuto a un soggetto il possesso e la qualità di determinate conoscenze, competenze e qualifiche che il diretto interessato potrà spendere nel suo percorso d’inserimento socio-economico, secondo i criteri previsti dalla legge n. 92/2012 e dal decreto legislativo n. 13/2013 e in linea con il quadro europeo delle qualificazioni (European Qualification Framework – EQF) e la normativa regionale in materia. Le competenze acquisite da ciascun soggetto devono essere registrate nel libretto formativo della persona.

Il gestore deve assicurare l’attività di un consulente esperto che deve coadiuvare l’equipe educativa nella certificazione delle competenze.

**28.3 Il curriculum vitae.** Il curriculum vitae consente di presentare nel suo insieme le esperienze formative e lavorative della persona nonché gli interessi, le capacità e le attitudini.

Il gestore deve assicurare, ove richiesto, l’attività di un consulente esperto che deve coadiuvare l’equipe educativa nella predisposizione del curriculum vitae.

**28.4 La formazione professionale.** La formazione professionale riguarda i percorsi finalizzati all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze teorico-pratiche per lo svolgimento di determinati ruoli professionali.

Il gestore deve organizzare i corsi di formazione rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori.

Il gestore deve avviare e consolidare un rapporto continuo con gli enti di formazione presenti sul territorio per verificare l’offerta formativa e prevedere accordi che accompagnino e/o facilitino l’accesso dei beneficiari ai corsi programmati o da programmare.

**28.5 Il tirocinio formativo e di orientamento.** Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio è un’esperienza formativa realizzata in azienda che deve attivarsi necessariamente in conformità a apposite convenzioni stipulate tra il gestore e l’azienda ospitante.

Il gestore deve:

- a) nominare un tutor per verificare la correttezza delle modalità di realizzazione del tirocinio;
- b) provvedere alla copertura assicurativa INAIL e a quella per la responsabilità civile verso terzi.
- c) Stabilire, in accordo con l’azienda, la durata del tirocinio.

Le attività svolte nel corso dei tirocini devono essere certificate dagli enti promotori, devono avere valore di credito formativo ed essere riportati nel libretto formativo del tirocinante.

L’azienda che ospita il tirocinante, può, ove lo ritenga opportuno erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro.

Il gestore deve:

- a) Predisporre apposita convenzione da stipulare fra le imprese e l’amministrazione comunale;

b) Elaborare un progetto formativo e di orientamento nel quale indicare obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

c) Provvedere all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

**28.6 La borsa lavoro.** La borsa lavoro è uno strumento che può agevolare l'ingresso nel mercato lavorativo attraverso un'esperienza di formazione in azienda, con caratteristiche molto simili al tirocinio formativo. Anche per le borse lavoro, il gestore deve:

a) Predisporre apposita convenzione da stipulare fra le imprese e l'amministrazione comunale;

b) Elaborare un progetto formativo e di orientamento nel quale indicare obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

c) Erogare al soggetto beneficiario un'indennità che non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione;

d) Provvedere all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

**28.7 L'apprendistato.** Il gestore, per favorire l'inserimento dei beneficiari nell'ambito lavorativo può utilizzare lo strumento dell'apprendistato finalizzato alla formazione e all'occupazione delle persone più giovani.

**28.8 Individuazione dei corsi di formazione e delle opportunità di lavoro.** Il gestore deve fornire una panoramica delle figure professionali maggiormente offerte dal mercato del lavoro locale e informazioni circa le offerte di corsi di formazione, di opportunità di tirocinio e di borse lavoro presenti nel territorio.

Il gestore deve assicurare la preparazione beneficiari sulle modalità di ricerca di lavoro attraverso i principali canali quali i giornali specializzati, i siti internet, le agenzie/sportelli per l'impiego, oltre che attraverso le auto-candidature presso i singoli datori di lavoro precedentemente selezionati.

il relativo catalogo formativo afferisce alle regioni.

Il gestore deve assicurare due i tipi di ricerca del lavoro:

a) la ricerca attiva tramite selezione dei datori di lavoro con la composizione di una mailing list e di una mappatura degli stesse;

b) la ricerca passiva, con la quale si cerca lavoro tramite annunci o inserzioni attraverso le testate e i siti specializzati.

Il gestore deve, inoltre, assicurare:

a) il supporto ai beneficiari rispetto all'utilizzo del web attraverso la navigazione assistita di siti tematici, social network, blog, fiere virtuali, ecc.

**28.9 La preparazione al colloquio di lavoro.** Il gestore deve assicurare la preparazione de beneficiari al colloquio di lavoro attraverso un'analisi condivisa del settore, le possibili domande che possono essere fatte dal selezionatore del personale (domande personali, sulle esperienze di lavoro e di formazione, sul CV presentato, sul lavoro proposto) effettuando, ove ritenuto necessario efficaci simulazioni del colloquio.

## **Art. 29 – Servizi di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa**

**29.1 Modalità Operative.** Nel caso in cui l'utente del servizio relativo al REI sia privo d'alloggio, il gestore deve assicurare l'attività di un esperto in ricerca alloggi.

In questo caso nel Progetto Personalizzato/Patto di servizio, il percorso concordato di uscita deve essere orientato verso uno o più dei seguenti percorsi:

a) inserimento in strutture di accoglienza, rivolte a soggetti con particolari fragilità;

b) promozione e supporto a situazione di *co-housing* promuovendo l'incontro tra soggetti che hanno i requisiti per coabitare: ospiti interni, ospiti delle varie strutture di accoglienza, coloro che fanno domanda tramite la rete dei centri di ascolto;

c) sostegno a progetti di start up socio abitativo, sia singolarmente, sia rivolto a famiglie e gruppi di persone (ricerca di alloggi in affitto e supporto nell'acquisto dell'alloggio);

d) supporto agli ospiti nella predisposizione delle domande per gli alloggi sociali e dell'edilizia residenziale pubblica.

Le azioni previste verso l'autonomia abitativa devono essere allegate al progetto di inclusione.

Per sostenere gli utenti che si rivolgono al libero mercato, il gestore si impegna a dare un sostegno nella ricerca dell'immobile tramite canali privati e agenzie immobiliari.

Il gestore deve:

- a) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; lettura dei giornali degli annunci; sostegno nella gestione/volture delle utenze, ecc.).
- b) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto degli utenti nella stipula dei contratti d'affitto;
- c) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle liste per alloggi sociali o popolari, a fondi pubblici destinati al supporto del pagamento di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie o temporanee offerte dal territorio.

Il gestore, qualora venga trovata una soluzione abitativa alternativa alla struttura, accompagna l'utente nel primo sopralluogo della nuova abitazione per prendere le misure al fine di progettare l'arredamento e lo coadiuva per avviare le procedure per le nuove utenze domestiche (corrente elettrica, acqua, gas).

Nel caso in cui il soggetto acquisisca un alloggio in affitto, *co-housing*, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica, il gestore assicura un servizio di accompagnamento socio educativo al fine di garantire l'effettiva integrazione dell'utente nel nuovo contesto.

### **Art. 30 – Servizi per l'integrazione sociale e per il Progetto Personalizzato/Patto di servizio attiva**

**30.1 Attività e Servizi di Socializzazione e di Sensibilizzazione.** Il gestore deve assicurare attività di animazione socio-culturale per favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale e prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione (eventi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale), in collaborazione con istituzioni sportive e culturali del territorio.

In particolare per i minori sarà utile sviluppare programmi didattici per avvicinare gli ospiti al mondo della recitazione teatrale, sviluppando le capacità espressive, sia linguistiche che caratteriali. Per i nuclei familiari ove sono presenti figli minori, è prevista la realizzazione di gruppi tematici e laboratori d'esperienza finalizzati allo sviluppo di competenze e conoscenze in relazione a stili di vita sobri e orientati al bene-essere psico-relazione

Il programma delle attività ricreative e socializzanti devono essere allegati al Progetto Personalizzato/Patto di servizio.

**30.2 Sostegno Scolastico a favore dei minori.** L'attività è costituita da un complesso di azioni coordinate volte a leggere, interpretare ed operare sugli aspetti della realtà dei minori e degli adolescenti inseriti nei contesti scolastici dell'ambito pratese. In particolare, nel progetto deve essere previsto un attivo coinvolgimento dei genitori nelle seguenti attività:

- a) rapporto con gli insegnanti,
- b) attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola,
- c) favorire, anche mediante l'ascolto e l'osservazione individuale, l'analisi della situazione scolastica dei minori coinvolti, propedeutica a attuare gli interventi concordati con i genitori e la scuola, (ad es. azioni di sostegno didattico ed educativo).

**30.3 Attività di socializzazione.** Il gestore deve predisporre un centro di socializzazione cioè uno spazio dove imparare a crescere in gruppo assumendosi responsabilità rispetto agli altri e a se stessi nel proprio percorso scolastico aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18.30.

L'attività di socializzazione deve conseguire i seguenti obiettivi:

- a) fornire un ambiente adeguato a favorire lo sviluppo armonico dei minori del territorio;
- b) favorire la socializzazione e l'integrazione sociale;
- c) garantire il sostegno scolastico;

- d) supportare la famiglia di appartenenza;
- e) favorire il processo di integrazione tra culture di diversa provenienza;
- f) stimolare i ragazzi ad un uso qualificato del tempo libero favorendo lo sviluppo di interessi, le
- g) capacità, lo spirito d'iniziativa e la responsabilità;

I centri si devono caratterizzare come luoghi d'incontro, di scambio, di esperienze dove si svolgono attività ludico-ricreativo sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero, con accesso libero alla cittadinanza e dove sono previsti, contemporaneamente, percorsi specifici per **20** minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale.

Gli animatori individuati dal gestore devono collaborare con le scuole frequentate dai ragazzi iscritti, per rispondere insieme alle esigenze che emergono dal doposcuola, nell'ottica di individuare obiettivi comuni per la crescita formativa degli studenti.

**Personale necessario 3 animatori per tre ore al giorno per cinque giorni alla settimana per 11 mesi**

**30.4 sostegno alla genitorialità in gruppo.** Questo tipo di intervento prevede l'organizzazione di momenti per il confronto e l'aiuto reciproco fra genitori che si incontrano periodicamente in gruppo. Il gruppo sarà costituito da genitori di minori in carico al servizio sociale professionale e non potrà superare le 20 unità. Il gestore dovrà mettere a disposizione uno spazio dove il gruppo potrà riunirsi e l'eventuale materiale per le attività da svolgersi (materiale di cancelleria, libri, ecc).

I gruppi saranno facilitati da due operatori che co-condurranno gli incontri che si svolgeranno a cadenza quindicinale con incontri di due ore ciascuno. Gli operatori facilitatori dovranno essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, educatore professionale. Al fine di favorire la partecipazione dei genitori dovrà essere garantita dal gestore la possibilità di accogliere i bambini dei genitori partecipanti al gruppo. Il gruppo di bambini non potrà superare 20, mentre gli animatori dovranno rispettare il parametro di 1 a 5.

La finalità dei gruppi con i genitori è quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le abilità relazionali e sociali sia dei genitori sia dei bambini. Lo scopo è quindi favorire la "riflessività personale", attraverso la "riflessività sociale" e la "mente collettiva" rappresentate dal gruppo, per ampliare le possibilità educative e aiutare i genitori a riconoscere che è possibile superare gli automatismi che governano il fare e che è questo che permette ai bambini di crescere e svilupparsi con un progetto invece che con un destino.

Questa attività deve fare riferimento ad una prospettiva multidisciplinare che considera la genitorialità come un costrutto complesso e un ruolo multicomponentiale e dinamico, che può essere sempre appreso e migliorato e ad altri principi chiave che afferiscono a differenti ambiti disciplinari,

Il gestore si impegna a garantire: :

- l'efficacia dell'apprendimento tra pari.
- l'idea di "bene relazionale" cioè la necessità di costruire relazioni sociali e costituire il valore aggiunto "naturale" rispetto agli interventi di tutela esclusivamente individuali e professionali dei servizi.

**Personale necessario un assistente sociale, un educatore due ore ogni quindici giorni per un numero di venti incontri l'anno oltre quindici ore per la programmazione.**

**30.5 Attività di intrattenimento.** La programmazione del percorso socio educativo si deve basare su attività socializzanti, sportive e ricreative organizzate in collaborazione con la rete del volontariato, con le risorse territoriali istituzionali e non e con i servizi presenti sul territorio gestiti dal concorrente.

Il programma delle attività ricreative e socializzanti devono essere allegati al Progetto Personalizzato/Patto di servizio.

## **Art. 31 - Figure professionali**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario dovrà garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali necessarie per l'espletamento del servizio, previsto nel presente capitolato, in funzione dei servizi specifici e delle prestazioni prevalenti, meglio riportati al precedente articolo 3, per almeno un monte ore annuo complessivo di 12.788 come specificato nella tabella seguente:

Figure professionali	(ore/annue)
Coordinatore/responsabile (referente organizzativo del soggetto affidatario, componente professionale dell'equipe) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato	624
Assistente sociale con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato	5.675 <sup>1</sup>
Addetto amministrativo per l'attività di front office	4.368
Educatori professionali con competenze e comprovata esperienza nell'attivazione di nuovi servizi e interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di disagio e di emarginazione sociale, innalzando i livelli di autonomia, di responsabilizzazione e di occupabilità dei beneficiari.	4.635 <sup>2</sup>
Operatori sociali/animatori di comunità con esperienza nella costruzione di reti sociali di prossimità tra soggetti (pubblici, aziende private e del terzo settore) e nella gestione di servizi di prossimità e di animazione territoriale e di comunità	2.340
Esperto in servizi di inserimento lavorativo con professionalità, competenze e comprovata esperienza nella gestione di percorsi di accompagnamento ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, nella co-progettazione di interventi in ambito formativo e di coaching	312
Psicologo/counselor esperto in interventi di lavoro di gruppo	468
Consulente per l'accesso alla casa per la ricerca di alloggi vantaggiosi nel mercato immobiliare, per realizzare esperienze di cohousing e di facilitazione nella ricerca di soluzioni abitative nella realtà cittadina	312
Mediatore linguistico	104
Consulente legale	48

Al soggetto affidatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

Il soggetto affidatario dovrà garantire con costi a proprio carico attività di formazione dedicata, con particolare riguardo alla progettazione sociale in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio e del sistema territoriale dei servizi. Tale formazione, di cui a fine anno dovrà essere fornita relazione scritta, dovrà infine integrarsi e arricchirsi con le iniziative formative comuni, qualora organizzate dai Servizi Pubblici, e coinvolgenti altri soggetti o Servizi impegnati nell'ambito dello sviluppo di comunità, della marginalità, del disagio sociale, della multiculturalità.

#### **Art. 32 – Costi del personale e del servizio**

<sup>1</sup> Di cui 59 ore destinate per la gestione di gruppi di cui al precedente art. 30

<sup>2</sup> Di cui 59 ore destinate per la gestione di gruppi di cui al precedente art. 30

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è previsto un compenso per diciotto mesi pari a **741.697,90 (settecentoquarantunmilaseicentonovantasette/90) IVA esclusa**.  
Il prezzo posto a base d'asta è determinato dalle seguenti componenti:

	<b>Spesa per 12 mesi</b>	<b>Spesa per 18 mesi</b>
Spese del personale	367.319,02	550.978,54
Voucher di servizio e formativi	53.344,00	80.016,00
Tirocini	37.866,67	56.800,00
Acquisto materiali	4.120,00	6.180,00
Spese di gestione	16.958,03	25.437,02
Utile aziendale 4%	14.857,56	22.286,34
<b>Costo complessivo del servizio</b>	<b>494.465,28</b>	<b>741.697,90</b>
Iva	20.162,72	30.244,10
<b>Costo complessivo del servizio + IVA</b>	<b>514.628,00</b>	<b>771.942,00</b>

**Art. 33 Servizi Aggiuntivi Il presente articolo sarà redatto sulla base di quanto indicato dal concorrente che risulterà aggiudicatario. I Servizi aggiuntivi indicati dal concorrente che risulterà aggiudicatario non dovranno avere alcun onere finanziario e non finanziario diretto o indiretto a carico dell'amministrazione comunale.**

#### **Art. 34 Corrispettivo dell'appalto e Modalità di Pagamento**

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è previsto un compenso complessivo per diciotto mesi (periodo presunto dal 1 Luglio 2018 al 31 dicembre 2019) pari a euro **741.697,90 (settecentoquarantunmilaseicentonovantasette/90) IVA esclusa**.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 000 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Della predetta somma è soggetta a ribasso d'asta la somma di euro **604.881,90 (seicentoquattromilaottocentottantuno/90)**

**La somma di euro destinata a voucher e servizi formativi e tirocini pari a euro 136.816,00 (centotrentaseimilaottocentosedici/87) non è soggetta a ribasso d'asta**

***L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario.***

Il ribasso d'asta sarà destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016 .

Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

I pagamenti al gestore avverranno in rate mensili posticipate il cui importo è uguale alla somma posta a base d'asta (604.881,90) – ribasso d'asta + voucher erogati + tirocini erogati) oltre a I.V.A. ove dovuta.

A tal fine il gestore dovrà trasmettere al comune apposito rendiconto che riporti nominativi e le generalità dei soggetti beneficiari, le somme erogate nonché la firma del beneficiario per attestazione di avvenuta erogazione.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire a

Comune di Prato Piazza del Comune 2 59100 Prato Codice fiscale 84006890481

che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di verifica della conformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto.

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: UFQE3T;
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- **Codice Cig** : 7445350130
- **Numero dell'impegno o degli impegni .....**;
- **Numero , giorno mese ed anno di adozione della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;**
- **Dizione “Scissione dei pagamenti”** di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate all'indirizzo sopra indicato.

Il Comune procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell'affidatario. Conseguentemente, ai fini del pagamento il Comune acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo, l'Amministrazione si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i.

Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

**Data la durata dell'appalto che non supererà i diciotto mesi si procederà al calcolo della revisione prezzi se e solo se si procederà al rinnovo del contratto ed esclusivamente al verificarsi delle predette due condizioni.**

### **Art. 35 Modifiche del contratto**

Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto possono essere autorizzate dal RUP, senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Comune di Prato – Capitolato speciale d'appalto

Pubblicato sul profilo del committente il 14/05/2018

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per il comune. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.

Al gestore può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e nel disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

L'Amministrazione Comunale di riserva il diritto di procedere alla riduzione fino al 20% dell'importo di aggiudicazione, risultante dall'importo posto a base d'asta pari a 741.697,90 meno il ribasso d'asta nel caso in cui si procederà alla rimodulazione delle voci del progetto presentato e la stessa rimodulazione sia approvata dall'autorità di gestione.

### **Art. 36 – Sospensione delle prestazioni**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione delle prestazioni e, quindi, degli utenti con minori, è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art.3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 fino a sentenza definitiva di assoluzione.

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 25 e 36 del presente contratto, la sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.

La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell'inserimento dei minori, è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con le minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla struttura ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con le minori.

#### **Art. 37 – I controlli del comune e il controllo di Qualità**

L'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio, se nominato, del direttore d'esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Nel quadro degli indirizzi generali del Comune in cui hanno sede le strutture, il comune svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

È facoltà del comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante e del RUP ovvero del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

È facoltà del comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Il comune si riserva, inoltre, il diritto, anche su indicazione dei comuni nei quali hanno sede le strutture, di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore s'impegna a garantire, su indicazione del comune, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell'anonimato.

#### **Art. 38 – Obblighi e responsabilità del gestore**

Al gestore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) di comunicare al comune, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) ad impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori.

In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

### **Art. 39 – Personale**

Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del comune;
- d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 59.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il comune provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .

Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Il gestore può utilizzare volontari compresi quelli del servizio civile regionale e nazionale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente capitolato.

I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del responsabile di struttura nominato. Nel caso di impiego di volontari, il gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Prato da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

Il gestore assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 40 – Privacy**

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Il gestore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/03.

#### **Art. 41 – Responsabilità in materia di sicurezza**

Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale del Comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

#### **Art. 42 – Polizze assicurative**

Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.

In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:

- deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 "unico"; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di €500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03;

- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall'attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

#### **Art. 43 – Garanzia Definitiva**

Il gestore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il gestore.

La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'amministrazione comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall'art. 58, 59, 61 e 62.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune può richiedere al Gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria a scelta del gestore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero della scadenza del rinnovo.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 44 – Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 45 – Esecuzione Anticipata Del Contratto.**

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 90 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

#### **Art. 46 – Comunicazioni**

Il gestore ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del comune di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al comune, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 47 – Sciopero**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

#### **Art. 48– Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali**

I servizi oggetto del contratto devono essere eseguiti secondo le modalità nella stessa indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:

#### **Tabella: Casi di inadempienza**

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALITÀ in euro</b>
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori	€ 500,00
Mancata predisposizione del progetto personalizzato	€ 500,00
Mancata somministrazione del progetto personalizzato a ciascun componente del nucleo familiare per ogni violazione	€ 200,00
Mancata predisposizione della cartella personale per ciascun nucleo familiare per ogni violazione	€ 200,00
Mancata predisposizione del patto di inclusione	€ 200,00
Mancata somministrazione del patto di inclusione a ciascun componente del nucleo familiare per ogni violazione	€ 200,00
Mancata collaborazione per il funzionamento dell'equipe Multidisciplinare (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>3</sup> di cui all'art. 7 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui art. 9 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata garanzia di una sede organizzativa	€ 1.000,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 11 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 12 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui art. 15 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 16 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 17 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 18 (per ogni inadempimento)	€ 250,00

<sup>3</sup> Per servizi s'intende ogni fornitura di beni e servizi previsti nell'articolo nessuno escluso e tutti gli adempimenti che il Comune può richiedere al gestore. La sanzione è irrorata sia per la mancata o parziale erogazione sia per il mancato rispetto degli elementi qualitativi previsti.

Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui art. 23 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 24 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 25 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 26 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui art. 27 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata individuazione del tutor (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata predisposizione del progetto di inclusione attiva per ogni inadempimento	€ 500,00
Mancata cooperazione al controllo di qualità (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Violazione di uno degli obblighi previsti dall'art. 28	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 39 in materia di personale. (per ogni violazione)	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 40 in materia di privacy (per ogni violazione)	€ 500,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 41 in materia di sicurezza (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancato adempimento di quanto stabilito dall'art. 38	€ 200,00
Mancato stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorno di ritardo)	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il comune, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 59 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

#### **Art. 49 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa**

Il comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Prato o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
- b) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Prato le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- c) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
  - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- d) Mancata comunicazione tempestiva al comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.

- e) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
- f) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- g) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- h) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- i) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- k) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- l) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione.
- m) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- n) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- o) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- p) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- q) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- r) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art.55
- s) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- t) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.
- u) La perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali i nel Registro unico nazionale del Terzo settore . Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- v) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al

gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

#### **Art. 50 – Recesso dal contratto da parte del comune**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

#### **Art. 51 – Recesso dal Contratto da Parte dell'affidatario.**

In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

#### **Art. 52 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

Il comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto.

#### **Art. 53 – Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

#### **Art. 54 – Divieto di Subappalto**

Fatta eccezione per le prestazioni secondarie, individuate negli interventi di pulizia e manutenzione, e disinfestazione per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti

dall'art. 105 co. 13 del Codice. Ove non ricorrano tali condizioni, il Comune non provvede al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti vengono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore, che deve trasmettere al Comune stesso, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

#### **Art. 55 – Cessione del Credito.**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al comune.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al comune solo se questo non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Il comune si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, il comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

#### **Art. 56– Certificato di conformità**

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.

Alla conclusione del presente contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al gestore, l'emissione della fattura finale.

#### **Art. 57 – Definizione delle controversie**

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR della Toscana, sede di Prato, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 V comma. del citato d.lgs. Ai sensi dell'art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 58 – Norme transitorie e finali**

Il gestore dovrà eleggere in Prato la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.